REGOLAMENTO (CEE) N. 245/72 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 1972
recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2223/70 relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2722/71 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, qualora il prezzo d'offerta franco frontiera di un vino, maggiorato dei dazi doganali, sia inferiore al prezzo di riferimento concernente tale vino, viene riscossa sulle importazioni di detto vino e dei vini assimilati una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali ;

considerando che tale tassa di compensazione non viene tuttavia riscossa nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione dei prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali e che verrà evitata ogni deviazione di traffico ;

considerando che

— con domanda del 13 dicembre 1971 il governo della Repubblica algerina democratica e popolare,
— con domanda del 20 dicembre 1971 il governo del Regno del Marocco,
— con domanda del 5 gennaio 1972 il governo della Repubblica di Tunisia,
— con domanda del 10 gennaio 1972 il governo della Repubblica di Turchia,

si sono dichiarati disposti a dare tale garanzia per le esportazioni di taluni vini verso la Comunità ;

considerando che le esportazioni di vini dall'Algeria verso la Comunità saranno effettuate unicamente sulla base di un contratto scritto dell'Office national de commercialisation et d'exportation des produits viti-vinicoles, organismo ufficiale soggetto alla vigilanza del ministero per l'agricoltura ed esportatore unico ; che tale organismo effettuerà esportazioni di vini verso la Comunità soltanto se il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità non è inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi ;

considerando che le esportazioni di vini dal Marocco verso la Comunità saranno effettuate unicamente sulla base di un contratto scritto dell'Office de commercialisation et d'exportation, organismo ufficiale soggetto alla vigilanza del ministero per il commercio ed esportatore unico ; che tale organismo effettuerà esportazioni di vini verso la Comunità soltanto se il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità non è inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi ;

considerando che il governo tunisino s'impegna a fare in modo che tutte le esportazioni di vini verso la Comunità vengano effettuate unicamente sulla base di un contratto scritto sotto il controllo dell'Office du vin de Tunisie, organismo governativo, che rilascerà il bollettino di registrazione che autorizza l'esportazione soltanto se il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità non è inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi ;

considerando che il governo turco s'impegna a fare in modo che tutte le esportazioni di vini verso la Comunità vengano effettuate unicamente sulla base di un contratto scritto, dopo approvazione del ministero per il commercio, il quale rilascerà il titolo di registrazione che autorizza l'esportazione soltanto se il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità non è inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi ;

considerando che i governi tunisino e turco si sono altresì impegnati ad applicare sanzioni adeguate nei confronti dei propri esportatori per garantire il rispetto delle disposizioni adottate ;

considerando per altro che i governi dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e della Turchia vigileranno affinché venga evitata qualsiasi deviazione di traffico ; che prenderanno tutte le disposizioni all'uopo necessarie ; che, a tal fine, prenderanno ogni utile misura per evitare che venga fatto ricorso in particolare a misure che possano determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi di riferimento diminuiti dei dazi doganali effettivamente riscossi, quali

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 1.

ad esempio l'assunzione in carico delle spese di vendita, la conclusione di accordi per prestazioni abbinate o altre misure aventi effetti analoghi ;

considerando che detti governi s'impegnano a comunicare regolarmente alla Commissione i particolari relativi alle esportazioni di vini verso la Comunità e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate ;

considerando che i problemi connessi con il rispetto della dichiarazione di garanzia sono stati discussi esaurientemente con le autorità competenti dei suddetti paesi terzi ; che, in esito a tali discussioni, è lecito ritenere che detti paesi siano in grado di tener fede alle loro dichiarazioni di garanzia ; che non occorre pertanto riscuotere una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia e dalla Turchia ; che è quindi opportuno completare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2223/70 della Commissione relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'esportazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2436/71 [2] ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2313/71 del Consiglio, del 29 ottobre 1971 [3], per quanto riguarda l'Algeria, e a norma del regolamento (CEE) n. 2823/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 [4], per quanto riguarda il Marocco, la Tunisia e la Turchia, il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 implica altresì una sospensione temporanea parziale, fino al 31 agosto 1972, dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini originari e in provenienza da detti paesi e che formano oggetto della garanzia ; che la sospensione diverrà operante alla data di decorrenza degli effetti del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70 è completato :

a) al punto 1, mediante inserimento, prima del trattino relativo all'Argentina, del trattino seguente :

— « dall'Algeria » ;

b) al punto 1), mediante inserimento, prima del trattino relativo a Israele, del trattino seguente :

— « dal Marocco » ;

c) al punto 3), mediante inserimento, dopo il trattino relativo alla Spagna, dei trattini seguenti :

— « dalla Tunisia »

— « dalla Turchia ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 241 del 4. 11. 1970, pag. 3.
(2) GU n. L 251 del 12. 11. 1971, pag. 26.
(3) GU n. L 244 del 30. 10. 1971, pag. 10.
(4) GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 51.